



**VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA**

**Tabella A "Individuazione della qualità del soggetto"**

Possibili qualità del soggetto	
a	proprietario dell'intero stabile (allegare atto di proprietà);
b	comproprietario dell'intero stabile (allegare atto di proprietà);
c	proprietario di singola/e unità immobiliare/i all'interno di un immobile con più proprietà (allegare atto di proprietà);
d	comproprietario di singola/e unità immobiliare/i all'interno di un immobile con più proprietà (allegare atto di proprietà);
e	superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt.952 e 955 del Codice Civile) (allegare documentazione comprovante il titolo);
f	enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi (allegare documentazione comprovante il titolo);
g	usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione. solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabile (allegare documentazione comprovante il titolo);
h	titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili;
i	locatario solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art.,1577 c.c. autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione del quale va prodotta una copia;
l	beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento (allegare copia);
m	concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessionario per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente (allegare copia);
n	azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo;
o	titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: quali la qualità di tutore, curatore;
p	fallimentare, di concessionario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare....; occorre produrre copia del titolo;
q	amministratore di condominio: il condominio deve essere giuridicamente costituito e deve essere prodotto il verbale di assemblea condominiale
r	assegnatario di PUD: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge;
s	Promissario acquirente dell'immobile con espressa autorizzazione;
t	soggetto responsabile dell'abuso edilizio (art.13 L.47/1985): è necessario produrre atto di assenso della proprietà;
u	altro negozio giuridico: che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ad eseguire i lavori (allegare delega o altro atto comprovante la legittimazione);

**Tabella B "Tipologia degli interventi"**

Intervento	Cod.	Definizione
Manutenzione straordinaria	a	Opere di manutenzione esterna. Si considerano di manutenzione straordinaria quelle opere che eccedono la manutenzione ordinaria esterna, e che comportano rifacimenti di quantità superiori al 50% di almeno uno delle componenti di cui al provvedimento o il loro completo rifacimento o sostituzione ove non già previsto nella manutenzione ordinaria
	b	Opere interne di rinnovo e/o sostituzione di parti strutturali senza aumento di superfici utili ed opere di modificazione interna non incidenti sulle strutture portanti
	c	Interventi per adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e di fruibilità
	d	Interventi su pertinenze e reti tecnologiche



Restauro	a	restauro conservativo quando le operazioni tendono alla conservazione o alla valorizzazione dei caratteri architettonici e/o decorativi dell'edificio, senza modificare le strutture originarie, salvo il ripristino delle parti alterate e l'eliminazione di aggiunte o sovrastrutture non di interesse ed estranee all'edificio originario;
	b	restauro restitutivo quando ha lo scopo di restituire all'organismo edilizio i caratteri originari, prevedendo l'inserimento di elementi originariamente in esso presenti ma perduti nel tempo, l'eventuale eliminazione degli elementi del tutto estranei aggiunti nel tempo.
	c	restauro funzionale quando prevede il riutilizzo dell'organismo con adeguamento alle nuove esigenze d'uso previste e consentite, attraverso limitati interventi funzionali all'inserimento degli elementi necessari, senza incidere sulle strutture portanti principali e sull'assetto planimetrico originario. Esso può comportare, nei limiti illustrati nella definizione di restauro.
Risanamento conservativo	a	insieme sistematico di opere che consentono il recupero di un qualsiasi organismo edilizio con interventi strutturali, igienico-sanitari, tecnologici, funzionali, ecc. nonché, se necessario, anche con contestuale coordinamento di operazioni singolarmente classificabili come di manutenzione. Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.
Ristrutturazione edilizia	a	Ristrutturazione interna, quando gli interventi trasformativi riguardano in particolare le strutture interne, mantenendo inalterato o sostanzialmente simile l'aspetto esteriore degli edifici.
	b	Ristrutturazione esterna, quando gli interventi trasformativi riguardano in particolare gli elementi tipologici, quelli strutturali, architettonici e di finitura e conducono ad un edificio sostanzialmente diverso da quello esistente, pur mantenendo inalterato o sostanzialmente simile l'interno degli edifici.
	c	Ristrutturazione totale, quando gli interventi trasformativi riguardano sia gli elementi esterni che quelli interni.
Ristrutturazione urbanistica	-	Si intende la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Ampliamento	a	gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge.
	b	gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera i, della LR 11/98.
Nuova edificazione	a	la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti per il loro adeguamento alle norme igienico sanitarie;
	b	la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
	c	l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
	d	l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali ruolottes, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
	e	la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo ineditato;
	f	la demolizione e ricostruzione con pari volumetria di manufatti edilizi;
	g	i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi degli artt .. delle presenti norme, i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività .....; ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
Interventi di demolizione	a	interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti
Altri interventi	a	il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi degli articoli 73 e 74 della LR 11/98;
	b	riconversione ai sensi di legge;
	c	rilocazione ai sensi di legge; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui all'art. 69, comma 5 l.r. 11/1998;



Altri interventi	d	demolizione e ricostruzione a pari volumetria;
	e	recinzioni, muri di cinta e cancellate;
	f	opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
	g	opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;
	h	realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
	i	devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
	l	realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
	m	realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
	n	opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie;
	o	manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;
	p	manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione;
	q	ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo;
	r	interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua.
interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali	a	nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione; costituita dalle attrezzature a rete e dai servizi ed attrezzature puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme,
	b	la ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
	c	riconversione di insediamenti produttivi dismessi;
	d	valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti ;
	e	rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a mq ..;
	f	ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a mq 50.000 ai sensi dell'art. 26, comma 6 , NAPTP;
	g	modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg ;
	h	progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 20 ha;
	i	dissodamenti, oltre 20 ha;
	l	serre, oltre 6.000 mq.

**Tabella C "delle destinazioni d'uso"**

Categorie	Cod	Destinazioni d'uso
a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico	a1	conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso
	a2	turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia
	a3	gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria



b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale	b1	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecniche.
	b2	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecniche.
	b3	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: vigneti.
	b4	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: vigneti.
	b5	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutteti.
	b6	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutteti.
	b7	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle.
	b8	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle
	b9	attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature.
	b10	attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale
	b11	altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche, altre colture specializzate
	b12	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: quali: florovivaistiche, altre colture specializzate
	b13	altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche
	b14	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche
	b15	altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: altre attività (il PRG specifica)
	b16	attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: altre attività (il PRG specifica)
	b17	attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco
	b18	attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco
	b19	attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi
	b20	attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi



b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale	b21	attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie
	b22	attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie
	b23	Centri di turismo equestre
	b24	Agriturismo
c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali	c1	abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali
	c2	abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale
	c3	abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali
	c4	abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale
d) destinazione ad abitazione permanente o principale	d1	abitazione permanente o principale
	d2	bed and Breakfast
dbis) destinazione ad abitazione temporanea	dbis	abitazioni temporanee
e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale	e1	usi ed attività produttive artigianali interesse prevalentemente locale
	e2	usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale
	e3	usi ed attività produttive artigianali interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi
	e4	usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi
	e5	magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione
	e6	gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
	e7	serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.
f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale	f1	esercizi di vicinato
	f2	medie strutture di vendita di minori dimensioni
	f3	commercio su aree pubbliche
	f4	Uffici e agenzie
g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive	g1	Alberghi
	g2	Residenze turistico-alberghiere
	g3	Strutture ricettive extralberghiere: case per ferie
	g4	Strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù
	g5	Strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi
	g6	Strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs)



g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive	g7	Strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere
	g8	Strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio
	g9	Strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici
	g10	Aziende della ristorazione, ivi compresi i bar
	g11	Sosta temporanea autocaravan
	g12	Case ed appartamenti per vacanze
h) destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi	h1	attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante
	h2	attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante
i) destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi	i1	grandi strutture di vendita
	i2	medie strutture di vendita di maggiori dimensioni
l) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture	l1	impianti sportivi coperti
	l2	impianti sportivi all'aperto
	l3	impianti per pubblici spettacoli
	l4	impianti di risalita
	l5	attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature
	l6	attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture
m) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse	m1	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi
	m2	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi
	m3	impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi
	m4	altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale
	m5	cabine di trasformazione dell'energia elettrica

**Tabella D "Titoli abilitativi" (L.R. 06/04/1998 n°11, Art. 59)**

1.	I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:	
	a	dalla concessione edilizia;
	b	dalla denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera;
	b bis	da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
2.	Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti; l'esecuzione delle relative opere è obbligatoriamente subordinata a concessione rilasciata dal Comune; peraltro, le opere di cui all'art. 61 sono obbligatoriamente subordinate a denuncia di inizio di attività o a denuncia di avvenuta esecuzione.	
3.	Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, o dell'impegno a realizzarle, o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.	
4.	Le disposizioni del presente articolo e quelle degli art. 60, 61 e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.	

**Tabella E "Concessione Edilizia" (L.R. 06/04/1998, n°11, Art. 60)**

1.	Non appena pervenuta la domanda di concessione edilizia all'ufficio competente per il rilascio della stessa, il Comune segnala all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento; questi cura l'istruttoria verificando la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.	
2.	Il responsabile del procedimento richiede altresì il parere della commissione edilizia assegnando a tal fine un congruo termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quaranta giorni; ove tale parere non sia espresso nel termine assegnato, il responsabile del procedimento conclude comunque il procedimento stesso.	
3.	La tempestiva acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi preventivamente dovuti può essere effettuata dal responsabile del procedimento anche ricorrendo ad apposita conferenza di servizi.	
4.	Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia deve essere concluso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, salvo il maggior tempo che risultasse indispensabile per disporre dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi di cui al comma 3 o per consentire l'integrazione della pratica con documenti necessari, non allegati alla domanda.	
5.	La decisione sulla domanda di concessione edilizia è comunicata agli interessati entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.	
6.	Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 4 e 5, l'interessato inoltra istanza al Presidente della Giunta regionale, affinché eserciti i poteri sostitutivi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia; gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario sono a carico del Comune interessato.	
7.	Le concessioni edilizie devono stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici ed assimilati e ad un anno in ogni altro caso; il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali ed orizzontali, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. L'edificio deve essere utilizzabile o abitabile nei termini seguenti, articolati in relazione all'altitudine:	
	a.	fino a m. 500 di quota: mesi 48;
	b.	da m. 501 a m. 1.000: mesi 51;
	c.	da m. 1.001 a m. 1.500: mesi 54;
d.	sopra i 1500 m: mesi 60.	
8.	Il termine di ultimazione può essere prorogato, per cause indipendenti dalla volontà del concessionario che abbiano ritardato i lavori in corso di esecuzione; il provvedimento comunale che concede la proroga deve essere motivato.	
9.	Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il concessionario deve richiedere una nuova concessione, per la parte di intervento non ultimata.	
10.	La concessione è trasferibile, mediante voltura, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto della concessione stessa.	
11.	Ogni concessione edilizia deve enunciare espressamente la destinazione, o le destinazioni, d'uso in atto e in progetto nell'immobile oggetto della concessione medesima.	
12.	Ove del caso, per l'incidenza che l'intervento ha sulla situazione infrastrutturale, sull'ambiente circostante, sulla necessità di coordinare azioni pubbliche e private, o per altre oggettive ragioni, il Comune può, con adeguata motivazione, subordinare il rilascio della concessione edilizia alla stipulazione di una convenzione o alla formazione di un atto unilaterale d'obbligo, con i quali il titolare della concessione assume specifici obblighi, riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti dell'opera, attuazione di opere o interventi integrativi, od altri aspetti di interesse pubblico.	



**Tabella F "Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera" (L.R. 06/04/1998, n° 11, Art. 61)**

1.	Non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune, i seguenti interventi:	
	a.	opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;
	b.	opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
	c.	recinzioni, muri di cinta e cancellate;
	d.	opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
	e.	opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;
	f.	realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
	g.	devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
	h.	realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
1.	i.	realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
	l.	opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie;
	m.	manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;
	n.	manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione;
	o.	ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo;
	p.	intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;
	q.	varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;
	r.	interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua.
2.	Le disposizioni del comma 1 sono applicabili solo ove concorrano le seguenti condizioni:	
	a.	nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni delle l. 1089/1939, 1497/1939, 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero alle disposizioni della l.r. 56/1983, siano state rilasciate le autorizzazioni, gli assensi o i pareri dovuti;
	b.	gli interventi oggetto della denuncia di inizio dell'attività siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi del PTP nonché a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
	c.	gli interventi medesimi rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.
3.	L'ultimazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio dell'attività deve intervenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della denuncia medesima.	
4.	Il ricorso alla denuncia di inizio dell'attività non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.	
5.	In caso di denuncia di inizio dell'attività, la documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalle copie della denuncia recanti la data della ricezione della stessa in Comune e l'elenco degli allegati depositati presso il Comune stesso.	
6.	Non sono soggette ad approvazione espressa, ma a denuncia della loro esecuzione, da depositare presso il Comune prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti:	
	a.	rispondano alle condizioni di cui al comma 2;
	b.	non contrastino con prescrizioni espresse nella concessione edilizia;
	c.	non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite;
	d.	non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;
	e.	non modifichino il numero delle unità immobiliari;
f.	non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.	
7.	Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a denuncia di inizio dell'attività; si applicano altresì le norme relative a tali opere riguardanti la documentazione da allegare alla denuncia.	





**Tabella G "Onerosità delle concessioni edilizie" (L.R. 06/04/1998, n° 11, Capo III)**

Art. 64: "Contributo per il rilascio della concessione"	
1.	Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2.	Sono soggetti a contributo di onerosità anche i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove aggravino, secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione, il peso insediativo; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.
2 bis	Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera bbis), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1.
3.	Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Art. 67: "Edilizia convenzionata"	
1.	Per gli interventi relativi alle abitazioni permanenti o principali, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, la parte di contributo per il rilascio della concessione edilizia commisurata al costo di costruzione è ridotta in misura pari al cinquanta per cento.
2.	La riduzione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune, o al rilascio da parte del concessionario al Comune di un atto unilaterale di obbligo, recante l'impegno a mantenere, per almeno venti anni dalla data di ultimazione dei lavori, la destinazione ad abitazione permanente o principale; la convenzione o l'atto unilaterale di obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese del concessionario.

Art. 68: "Concessione gratuita"	
1.	Il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto:
	a. per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; i terreni costituenti la superficie agraria utilizzata dall'azienda devono essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale o personale di godimento;
	b. per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo, nel limite dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;
	c. per le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen e per i dormitori del personale asserviti alle strutture di fondovalle. Tali edifici con destinazione d'uso residenziale sono funzionali alle esigenze di conduzione della struttura rurale annessa, nei limiti dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;
	d. per gli edifici funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche;
	e. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, ancorché eseguite da privati;
	f. per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
2.	La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo è accertata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.
3.	Il trasferimento della proprietà o dell'uso degli edifici di cui al comma 1 a soggetti privi dei requisiti aziendali richiesti ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori costituisce mutamento della destinazione d'uso.
4.	L'entità aziendale utile ai fini della gratuità della concessione edilizia, deve essere mantenuta per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo sia violato, il contributo per il rilascio della concessione edilizia è dovuto nella misura massima determinata con riferimento al momento dell'avvenuta variazione. Non si procede al recupero del contributo nel caso in cui la variazione consegua a forza maggiore o sia occasionale e temporanea e l'interessato provveda a riportare la dimensione aziendale ad un livello equivalente a quello minimo richiesto ai fini della gratuità.
5.	La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.



Art. 72: "Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione"	
1.	Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo per il rilascio della concessione, o di parte di esso, comporta:
	a. l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al venti per cento qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
	b. l'aumento in misura pari al cinquanta per cento quando, superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si protragga non oltre i successivi sessanta giorni;
	c. l'aumento in misura pari al cento per cento quando, superato il termine di cui alla lett. b), il ritardo si protragga ulteriormente.
2.	Le misure di cui alle singole lettere del comma 1 non si cumulano.
3.	Nel caso di pagamento rateizzato, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4.	Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, lett. c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito con apposita ingiunzione.

### Tabella H "Incendi boschivi" (L.R. 21/11/2000, n°353, Art. 10 "Divieti, prescrizioni e sanzioni")

1.	Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2.	I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3.	Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4.	Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5.	Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.
6.	Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7.	In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8.	In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.